

# IL VOLGARE NELLA CANCELLERIA VENEZIANA FRA TRE E QUATTROCENTO\*

LORENZO TOMASIN

## 1. PRODROMI DUECENTESCHI

LA cancelleria veneziana conosce, tra la seconda metà del Duecento e i primi del Quattrocento, una serie di profonde trasformazioni che ne articolano in forma sempre più complessa la struttura, le competenze, i criteri di reclutamento. Gli estremi cronologici possono individuarsi in due date per vari rispetti emblematiche: il 1261, anno in cui per la prima volta venne nominato dal Maggior consiglio un capo della cancelleria ducale, probabilmente non veneziano – di certo non veneziani furono i suoi successori –; e il 1402, anno in cui una deliberazione dello stesso Maggior consiglio, scritta in volgare, istituì la cancelleria «secreta», cioè una sezione separata degli uffici di palazzo in cui sarebbe confluito il «materiale ritenuto meritevole di adeguata riservatezza».<sup>1</sup>

Il primo di questi due fatti sanciva la definitiva estromissione dagli alti gradi della gerarchia cancelleresca dei notai cittadini che a Venezia venivano reclutati tra il clero secolare, a differenza di quanto avveniva altrove:<sup>2</sup> ciò non importò, ovviamente, una completa esclusione del personale autoctono dagli uffici – nei quali gli addetti alla documentazione erano distinti in cancellieri, notai e scrivani –, ma contribuì a distinguere le forme e l'evoluzione dei prodotti cancellereschi da quelli notarili.

Il secondo segnava il punto d'arrivo di una progressiva riorganizzazione degli uffici, ed era indizio del grado di complessità cui era giunta la gestione del materiale prodotto da consigli e magistrature dello Stato veneziano.

Che il decreto d'istituzione della «secreta» sia scritto in volgare – e rappresenti uno dei primi esempi di uso di questa lingua per un provvedimento di tale importanza – è di per sé poco più che casuale, ma significativo è che l'arco di tempo così delimitato corrisponda alla progressiva espansione del volgare nella produzione della cancelleria dogale. Un fenomeno che a Venezia è possibile osservare meglio che in qualsiasi altro comune (o corte) dell'Italia coeva per via dell'ampiezza e della varietà della documentazione, quasi integralmente pervenuta: ampiezza e varietà che dunque vanno riguardate come causa ed effetto insieme del prender piede della scrittura in volgare.

A favorire l'impiego della nuova lingua furono, tuttavia, anche vari fattori esterni, cioè un contesto sociale e culturale come quello della Venezia tardomedievale, nella quale un'alfabetizzazione ben più diffusa che altrove<sup>3</sup> si accompagnava a una straordinaria vivacità economica. Non è un caso se gli esempi in assoluto più antichi di uso

<sup>1</sup> Cfr. Marco Pozza, *La cancelleria*, in *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima*, vol. III, *La formazione dello stato patrizio*, a cura di Girolamo Arnaldi, Giorgio Cracco, Alberto Tenenti, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1997, pp. 365-387, a p. 370.

<sup>2</sup> Cfr. in proposito ATTILIO BARTOLI LANGELI, *Una differenza. Notai veneziani, notai genovesi (secolo XII)*, in IDEM, *Notai. Scrivere documenti nell'Italia medievale*, Roma, 2006, pp. 59-86.

<sup>3</sup> Di «strepitose esibizioni di un alfabetismo diffuso e capillare» parla, con riferimento alle sottoscrizioni delle «ducali maggiori» (cioè dei più antichi documenti della cancelleria veneziana), BARTOLI LANGELI, *Una differenza*, cit., p. 64.

del volgare per la redazione di atti pubblici riguardino un ambito, quello delle relazioni commerciali con il vicino Oriente, in cui interessi mercantili e politica dello Stato s'intersecavano. Si tratta di episodi ancor più antichi della fase cui si è accennato – cioè primoduecenteschi –, ma descrivibili come riflessi di un progressivo “ambientamento” del volgare in un ambito marginale ed esterno alla produzione cancelleresca vera e propria.

Il primo evento rilevante ha come sfondo non un ufficio veneziano ma una cancelleria siriana. Nel 1207 – anno 604 dell'egira – il sultano d'Aleppo al-Zāhir Ghāzī conclude un accordo con i mercanti veneziani attivi nel suo dominio (rappresentati da Pietro Margnani in nome del Doge Pietro Ziani), concedendo varie garanzie e fissando aliquote e condizioni per il pagamento delle imposte doganali. Il testo ci è pervenuto in due copie, la più antica delle quali si legge in uno dei registri *Pactorum* della cancelleria veneziana e risale agli anni intorno al 1291:<sup>1</sup> scritto in volgare, il patto costituisce la più antica testimonianza sull'uso di questa lingua in atti pubblici che coinvolgono il Comune di Venezia. Tuttavia, la redazione dell'accordo dovette avvenire – anche nella forma in cui ci è pervenuta, che probabilmente è una traduzione a partire da un originale scritto in arabo – ad Aleppo per mano di un notaio al seguito della delegazione veneziana, non necessariamente veneto. Di fatto, il testo che possediamo presenta caratteri linguistici ibridi. Ad una fonetica e ad una morfologia a grandi linee solidali con i più antichi testi veneziani “genuini” si accompagnano «venature curiose di francese che non sembrano sorprendenti nel tempo e nel luogo del documento, per es. *tener* nel significato feudale di ‘possesso’, ‘impero’, e *plisir* (che appartiene a un tipo che avrà fortuna nella lingua franca, appunto *sabir*)», come notò Gianfranco Folena.<sup>2</sup> Non solo: la stessa denominazione del Maggior consiglio di Venezia è resa con un calco dall'arabo «la doana nostra la grande» che fa dubitare della provenienza del turcimanno responsabile della versione “romanza”. Un'emblematica alternanza fra latino, veneziano (ma caratterizzato da tratti sconosciuti ai documenti prodotti in Laguna) e francese si manifesta del resto anche nei trattati successivi tra il sultanato siriano e gli ambasciatori veneziani. È un riflesso della situazione linguistica tipica dei fondachi d'oltremare: l'uso dei volgari materni da parte dei mercanti occidentali si alternava di continuo con quello della lingua di scambio degli europei in quelle terre, cioè il francese, e col latino della tradizione notarile e burocratica.<sup>3</sup>

Quale che sia l'interpretazione della loro singolare veste linguistica, l'accordo del 1207 e molti successivi trattati conservati nei *Libri pactorum* della cancelleria veneziana rappresentano, come si è detto, le più antiche testimonianze in volgare conservate in registri pubblici del Dogado. Scontato, per l'epoca, è l'assoluto predominio del latino in tutti gli altri ambiti della produzione della cancelleria, che tuttavia da un lato proseguirà, lungo il Due e il Trecento, nella consuetudine di recepire e trascrivere in forma volgare gli accordi politico-commerciali con potenze straniere non europee (e segnatamente non cristiane), da un altro farà di simili documenti una sorta di banco di prova per il successivo, graduale diffondersi della nuova lingua in vari tipi di scritture giuridiche e amministrative.

Un esempio tra i più notevoli dell'uso del volgare per la redazione di accordi o scambi

<sup>1</sup> Per l'edizione del testo cfr. *I trattati con Aleppo 1207-1254*, a cura di Marco Pozza, Venezia, Il cardo, 1990.

<sup>2</sup> Cfr. GIANFRANCO FOLENA, *Introduzione al veneziano «de là da mar»* (1970), ora in IDEM, *Culture e lingue nel Veneto medievale*, Padova, Esedra, 1990, pp. 227-67: p. 254.

<sup>3</sup> Cfr. LORENZO TOMASIN, *Il volgare e la legge. Storia linguistica del diritto veneziano, secoli XIII-XVIII*, Padova, Esedra, 2001, pp. 16-17.

diplomatici con sovrani stranieri è la lettera con cui il sultano d'Egitto al-Salih Ayyub Hisn-Kayfa risponde nel 1244 a un'ambasceria del doge Iacopo Tiepolo. Ancora una volta la sua *facies* linguistica è mista di tratti veneziani e non veneziani, come è ovvio per una missiva che fu stilata quasi certamente da personale al servizio del sovrano islamico:<sup>1</sup>

*In nomine Dei misericordiosi recepimus litteras a domino capitaneo magno Iob filius Maumehet filius Bures filius Iov. Hoc est signum soldani et firmo et provido super alios et alto domino, Leone magno rectore a quel ke secura tute le gente. Ke se demanda franchi da cului ke è cavo et avizuto supra tuti quelli del batesterio amico deli re et deli imperatori et deli soldani Deo lo mantegna in sal[va]mento et amplifica lo so aunore et la soa maioritate et sua grandeza intendesemo le vostre lettere et quello k'eu vi demandase dicendo delo dilivramento sicut da quello ke se ancor cu nui, et simo certi delo so amor et si sen laudemo, de so alto consilio, et nui laudemo lo so amor et soa amistate, et veni li vostri misi, et si se azunse cu nui li nobili cavaleri dominus Leonardus Gradonico et dominus Johanes Permarino, et avemo intese le soe paraule, et avemo per certo la soa mesazaria, et avemo renduto li responsion la qual vui porè saver per illi et lo saluto ke nui ve mandemo salutando, et pregemove de vostre lettere et de vostre novelle ke vui de dibiai mandar, et demandai quele cose ke ve plase, et ke ve fai mister, et Deu ve mantegna en li vostri faiti et in lo vostro pausar. Deo lo vogla facta. xvj die intrante mense soel quod est mense marcij et laudemo lo nome de Deo solo.*

Simile, per certi aspetti, il privilegio concesso dal re di Armenia Leone III ai mercanti veneziani nel 1270,<sup>2</sup> per il quale il ricorso al volgare sarà stato motivato probabilmente dal fatto che si tratta di «un atto preparatorio» in vista di un accordo formale definitivo (negli altri patti con lo stesso sovrano si ricorre infatti al latino). Il testo, conservato in una copia semplice della fine del secolo in uno dei *Libri Pactorum*, è strutturato in brevi paragrafi, contenenti ciascuno una richiesta dei Veneziani al sovrano, e la relativa risposta di Leone:<sup>3</sup>

Quest'è lo mandamento; lo duse de Venesia, lo grande et honorato et savio, amator de nui et del nostro reame. Ser Thomas Bondumi el vene ambaxator a nui et portà la soa mesaçaria, e lla nostra risposta è cusì comm'è scripto de soto. Quello prevede Venician que starà a Laiaçà que el possa aver la nostra aidha e 'l nostro conseio a lo vicario d'Antioça o al arcivesquevo de Malmistra. Quello prevede potrà aver commandamento de bateçar li Veniciani, confesar et comunegar, sposar, soterar. Noi si protemo, que nui scriveremo nostre letere ali sovraditi, vicario o arcevesquevo, et si li aideremo, tanto quanto noi poremo, que questa consa se completerà.

Ancora à requesto que la cosa de Sisa debia vegnir a Laiaçà, noi protemo: quando lo baillo sarà vegnuto a Lajaço, noi comanderemo que ella vegna a Laiaçà.

Ancora à requesto de nui que li Veniciani sia tenuj honorandamentre et li homini del pesonion del pesar et li altri offitiali, que no debia fare encrexemento, et nui comandemo que così se faça.

<sup>1</sup> Non essendo stato possibile rintracciare l'originale, se ne trae l'edizione da BARTOLOMEO CECCHETTI, *Dei primordi della lingua italiana e del dialetto in Venezia*, «Atti del R. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti», s. III, 15, 1869-1870, pp. 1585-1625, alla p. 1597 sg.

<sup>2</sup> Cfr. GEORG MARTIN THOMAS, *Diplomatarium veneto-levantinum, sive acta et diplomata res venetas graecas atque levantis illustrantia*, I, Venezia, Deputazione di Storia Patria per le Venezie, 1880, pp. 72-73. Altre edizioni del medesimo documento sono in VICTOR LANGLOIS, *Le trésor des chartes d'Arménie ou cartulaire de la chancellerie royale des Roupéniens comprenant tous les documents relatifs aux établissements fondés en Cilicie par les ordres de chevalerie institués pendant les croisades et par les républiques marchandes de l'Italie*, Tip. Arménienne de Saint Lazare, Venise 1863, n. XXXIII bis e in LEON M. ALISHAN, *L'armeno-veneto. Compendio storico e documenti delle relazioni degli armeni coi veneziani. Primo periodo. Secoli XIII-XIV*, Venezia, Stabilimento tipografico armeno, 1893, n. 5.

<sup>3</sup> Cfr. *I trattati con il regno armeno di Cilicia 1201-1333*, a cura di Alessio Sopracasa, Roma, Jouvence, 2001, p. 54.

Ancora à requesto nui que l'omo Venician que morirà al nostro reame, le cose soe sia date a lo baillo, et si baillo no fosse a la terra, et lo baillo d'Acre mandase so mesaço, que tute le conse li sia mandade, o a lo mesaço del dosse. Nui avemo comandato que così sia.

La veste linguistica del documento non è assimilabile a quella dei coevi testi pratici veneziani redatti in città da notai o da privati cittadini: un volgare composito, caratterizzato dall'accoglimento di tratti fonomorfologici di varia matrice e probabilmente simile alla (o alle) varietà in uso tra mercanti di origine romanza attivi in Oriente, che sarebbe improprio chiamare "lingua franca" (riferendosi questa denominazione a un ben diverso contesto storico e geografico<sup>1</sup>), sebbene con essa condivide, almeno in parte, i caratteri della mescolanza e verosimilmente dell'artificiosità. Si tratta comunque di una varietà ben diversa da quella che in epoca successiva verrà elaborata nell'ambito della cancelleria veneziana, dopo un processo di progressivo accoglimento del volgare nelle scritture della burocrazia dogale.

## 2. LA CORRISPONDENZA CANCELLERESCA

Rari esempi di scrittura volgare o semi-volgare si riscontrano in testi prodotti a Venezia, ma all'esterno della cancelleria tramandati da alcuni dei più antichi registri pubblici veneziani, della prima metà del secolo XIII. Nel *Liber plegiorum* – cartulario «la cui denominazione deriva dalle numerose fideiussioni riportate nelle sue prime carte»<sup>2</sup> – vennero trascritti, nel corso degli anni venti del Duecento, appunti e inventari (ad esempio, elenchi di beni mobili e immobili) caratterizzati, come era normale all'epoca per simili testi, da una lingua mista di latino e di volgare: ovvero da un «latino» che «tradisce nettamente la soggiacenza del volgare», del tutto simile a quello di vari documenti privati coevi o di poco precedenti, come la *recordacione* di Pietro Corner databile alla fine del secolo XII, testimonianza aurorale del volgare veneziano.<sup>3</sup>

Diverso e più complesso il caso delle lettere indirizzate alla cancelleria: l'uso di scrivere in volgare le missive rivolte da privati cittadini a tribunali e uffici dello Stato è, nel tardo Duecento, ben documentabile a Venezia e presumibilmente parallelo a quello di altri centri analoghi per struttura sociale e diffusione dell'alfabetizzazione. Vari esempi di questo tipo, sotto forma di testimonianze depositate da privati presso diverse corti giudiziarie veneziane (principalmente quella dei Giudici di Petizion) si trovano già nei più antichi documenti volgari veneziani conservati in originale.<sup>4</sup> Materiale ancor più abbondante, pur se un poco più tardo, è tramandato dai volumi dei *Commemoriali*, sorta di copialettere che conserva, a partire dalla fine del secolo XIII, una gran massa di corrispondenza degli uffici del Comune: fin dalle prime carte del registro iniziale di questa serie, testi in volgare scritti da funzionari (in genere d'infimo livello) si alternano ad altri redatti da privati cittadini e trascritti in questo registro cancelleresco.

In una stessa carta del volume si trova ad esempio per la copia della lettera indi-

<sup>1</sup> Per citare solo i contributi più rilevanti, cfr. HUGO SCHUCHARDT, *Die lingua franca*, «ZRP», xxxiii, 1909, pp. 441-461, e LAURA MINERVINI, *La lingua franca mediterranea*, «MR», xx, 1996, pp. 231-301.

<sup>2</sup> Cfr. MARCO POZZA, *La cancelleria*, in *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima*, vol. II. *L'età del Comune*, a cura di Giorgio Cracco e Gherardo Ortalli, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1996, pp. 349-369, a p. 359.

<sup>3</sup> La citazione è da ALFREDO STUSSI, *Medioevo volgare veneziano* (1997), ora in IDEM, *Storia linguistica e storia letteraria*, Bologna, il Mulino, 2006, pp. 23-80, a p. 29.

<sup>4</sup> Cfr. *Testi veneziani del Duecento e dei primi del Trecento*, a cura di Alfredo Stussi, Pisa, Nistri Lischi, 1965: si veda ad esempio i testi n. 9, 10, 12, 14-20, duecenteschi e provenienti dalle buste dei «frammenti antichi» dell'archivio dei Giudici di Petizion.

rizzata da un funzionario doganale, Tomasino Staniaro (Fenarola, o Fenarolo, era una località delle foci padane, presso il castello di Marcabò<sup>1</sup>), agli Ufficiali sopra i contrabbandi, del 28 ottobre 1301 (per la comprensione del testo, si tenga conto del significato di termini come *ruiba* 'robbia', sostanza colorante,<sup>2</sup> *varnidi* 'guarniti', 'armati'; incerto il significato di *ferolà*, che se non è forma erronea<sup>3</sup> potrebbe valere 'agganciati con arpioni di ferro'), e un'altra lettera di ben diverso tenore: l'accorato messaggio alla madre di un Bonaventura, prigioniero veneziano in Bosnia («Bogina»), che fornisce notizie su di sé e sui suoi compagni di sventura, e implora di avere notizie della famiglia (tra i termini e i nessi più caratteristicamente veneziani di questo testo: *orese* 'orefice', *da ladhi de* 'accanto a'):<sup>4</sup>

Hoc est exemplum cuiusdam litere mise a Thomasino Staniaro comito Fenarole mise dominis de contrabanis cuius tenor talis est. Nobilibus viris etc.

Nobilibus viris dominis super contrabanis Thomasinus Staniero comito dela Fenarola mito vobis salutemet amorem cum reverencia. Façove asaver che die xx in octubrio de note a l'una posta vene ferolà ij burchi cum viij homini forte ben varnidi e si vuolse combatre cum mie, e si ne combaté e nue foเสมอ plue forçosi de eli; eli scampà in l'altro burcho e lasà-nde lo burcho cum le marchandie, le qual marchandie era vj sachi de polvere de ruiba, e lo burcho si fo venduto gross. vj cum voluntade deli signori castelani perché elo era tuto fredo né non valea ni dalo castello né dala posta. Ancora die <xxiij> xxv in questo dicto mese de note a l'una posta vene doe burchi cum xiiij homini ben varnite<sup>5</sup> e nui li comandasemo che eli vegnisse <a tera> a terra: eli no nde volse vegnire e si ne combaté e nu li combatessemo; ala fin eli fo plu forçosi de nui; eli se nd'andà via e pasà la palata de Ravena che eli à mo fata nova de sovra da nuy, e nu mostrasemo fogo a quelli dalo castello: elo non fo nesun che se movese dalo castelo a darne secorso, londe che eo ve prego ch'elo ve sia in plaser de favelar con li signori da l'armamento, ch'elo sia proveguto de questa posta si de gente con' de arme<sup>6</sup> de comun c'elo no nde sé nesuna. E sapiè che eo sum seguro ch'elo ne vignerà deli contrabandi: s'io avese gente plue de quelli ch'eo non è, eo non li laserave andar de oltra. Sapiè che eo serave vegnuto con le mercandancie; eo no [è] voii laser la posta perché elo me sé dito che molto speso se farà de questi contrabandi.

Dat. die iij isando otubrio.

A vu mare mia dona Contesa eo Bonaventura fiol vostro ve mando saludho e grande amor, et sapiè che io son in le contrade de Bogina in le grande carcere, et semo ben l tutti in prison, e semo v per prison; et sapiè<sup>7</sup> che nu avemo la preson soto tera e duremo peçor vita cha se nu foเสมอ in preson de sarasini; e sapiè cha elo era in la mia prison j intaiador de corame, et erande j ch'aveva nome ser Nicolò de Negra, ed era j ch'aveva nome Çanin orese da Sen Symion piçolo,

<sup>1</sup> Cfr. ROBERTO CESSI, *Venezia nel Duecento: tra Oriente e Occidente*, Deputazione di Storia Patria per le Venezia, Venezia 1985, pp. 180-182. La stessa località si trova citata in vari altri documenti dello stesso registro dei *Commemoriali*, cfr. *I libri commemoriali della Repubblica di Venezia. Regesti*, a cura di Riccardo Predelli tomo I, Deputazione di Storia Patria per le Venezia, Venezia 1870, pp. 6, 25.

<sup>2</sup> Dal latino *rubea*, è notevole in questa forma l'anticipo di iod in BJ secondario: tale è in effetti l'esito regolare del veneziano antico di questo nesso (e di VJ, che come con esso converge normalmente), come mostrano varie forme del verbo *avere* nei *Testi veneziani* cit.: *aiba* 'abbia' (p. 17), *aibui* 'avuti' (p. 15) e, con ulteriore sviluppo del nesso secondario, *ebia* (p. 47, 59, 73, ecc.) e *eibia* (p. 134). Nello *Zibaldone da Canal. Manoscritto mercantile del sec. XIV*, a cura di Alfredo Stussi, Comitato per la pubblicazione delle Fonti relative alla storia di Venezia, Venezia 1967, si trova la forma *ploiba* 'pioggia' (pp. 82 e 88).

<sup>3</sup> Si potrebbe pensare ad un'erronea ripresa, da parte del copista, della forma «Fenarola», che qui si trova alla riga precedente e nell'antigrafo poteva trovarsi a fine riga, facilitando l'errore: ma il contesto non aiuta ed è difficile giustificare l'eventuale aplografia («Ferola»).

<sup>4</sup> Archivio di Stato di Venezia, Secreta, Commemoriali, vol. I, c. 8r. I due testi furono pubblicati già da CECCHETTI, *Dei primordi*, cit., p. 1602 sgg.; li si ripubblica qui direttamente dall'originale.

<sup>5</sup> Sic.

<sup>6</sup> Orig. *arme arme*.

<sup>7</sup> Sic.

et erande j ch'aveva nome Iacomelo staçoner da Senta Lucia: sono ben sani et salvi. Et sapiè cha lo scampà j cha era<sup>1</sup> da ladhi la nostra prison, che aveva nome Çan de Prando, murer, che stava a Sen Martin, et andé domandar culù, ch'elo de cognose ben tuti v, e sapiè ch'elo scampà de setenbrio, e do-me grande meraveia, dolçe mare, de cotante lettere che io v'è mandadhe che vu non m'avé mè mandà respondando, e ch'e' duro maçor desasio che fese mè cristian. E pregove che vu me debiè mandar lettere lo plu tosto che vu poè. E mandème dir se mio barba Bocalin sé vivo o morto, e se vu vignì mandar lettere, mandéle a Ragusi in man de ser Mençi che usa in quele contrade.

Dat. die ij insando setenbrio.

Più raro, ma documentato negli stessi anni, l'uso del volgare in messaggi rivolti da magistrature centrali dello Stato a funzionari o uffici marginali. La costante presenza, anche in quest'ambito, di lettere in latino è effetto di un'inerzia delle pratiche di scrittura cancelleresca che non impedisce, all'inizio del Trecento, la comparsa di documenti scritti in veneziano come il messaggio inviati nel 1309 dal Doge ai funzionari Giovanni de Varino e a Nicolò Trevisan, pubblicati da Stussi,<sup>2</sup> o quello rivolto dal console veneziano a Verona Pietro Nani al Doge, datato giovedì 9 marzo [1301] e relativo al commercio del grano:<sup>3</sup>

Hoc est exemplum cuiusdam litere misse a consulo Verone illustri domino Duci Venetiarum.

Al so signor meser lo dosse de Venexia Pero Nani per vostro comandamento consolo in Verona ala <...> vostra Signoria semper se recomanda. Aldando e sapiando la condicion et la carestia del fromento ch'è in Venesia per onor de vui et per lo meio delo povolo nostro si ai rasonadho cum li nobeli homeni miser Alberto et miser Bartholamio dala Scala Capitani general de Verona per caxon ch'eli à grande quantità de blava in Verona et in Veronese per le soe vile, si ai trovaio bontadhe et cortesia [...] si dise che li vendarà circa ccc chara e lo caro si è xxiiij minali veronesi, li qual xxiiij minali serà circa xij stera de Venexia.

E si ve la vol dar a Lignago, et da lende in có alo nostro perigolo et a nostre spese, ma no me's vol dir quanto che li de vol del minal, ma si me à dito così: Pero, s'elo te par de mandarlo a dir a miser lo Doxe, si lo pos far, e s'elo manda persona per ço qua, nui li daremo lo presio, et s'elo li parerà a far marchao cum nui, si lo farà, che nostro entendimento è de servir et donar miser lo Dose et lo comun de Venexia semper.

Eo si co' [o]mo che varda alo onor et ben de vui si ve lo scrivo et si ve mando questo meso per ço, et eo sum sempre presto ali vostri comandamenti. Eo credo che se vui d'avese mandadho vostri ambaxadhori ala prima, che vu d'avese habudo da Verona in bona quantità de blava.

Data çobia viii die marcij.

La trascrizione di simili testi in registri cancellereschi (rispettivamente un registro delle Lettere segrete del Minor Consiglio e ancora il primo volume dei Commemoriali) ne ha determinato la conservazione, dando saltuaria documentazione di un fenomeno che nella consuetudine della scrittura "volante" di lettere e missive, fu forse ben più esteso. È significativo che grazie a circostanze simili il volgare penetri, sia pure occasionalmente, in registri dai quali esso era di fatto – anche se non in forza di specifici divieti – escluso.

In modo analogo, la trascrizione di testi inviati da privati (o da singoli funzionari a ti-

<sup>1</sup> Orig. *cha de era*.

<sup>2</sup> Da ultimo in STUSSI, *Medioevo volgare veneziano*, cit., pp. 55-56 (una riproduzione fotografica del documento si trova in *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima*, vol. III, cit., p. 915).

<sup>3</sup> Archivio di Stato di Venezia, *Secreta*, Commemoriali, vol. I, c. 15r; testo già pubblicato da CECCHETTI, *Dei primordi*, cit., pp. 1613-1614.

tolo personale) favorisce, nel corso del secolo XIV, l'entrata del volgare anche nei registri delle deliberazioni dei maggiori organi dello Stato: per le petizioni e i messaggi inoltrati in volgare, il Consiglio dei Pregadi predispone in genere, nel corso del Trecento, rescritti in latino, ma le istruzioni per la compilazione di lettere e messaggi di interesse diplomatico sono scritte in volgare, a indiretta conferma dell'assoluta permeabilità dei due codici nell'ambito della prassi epistolare anche più formale.<sup>1</sup>

### 3. I CAPITOLARI IN VOLGARE

Caratteristicamente trecentesco è, a Venezia come in molti altri centri italiani, il passaggio dal latino al volgare in testi di tipo para-statutario quali i *capitolari* di arti e fraglie cittadine,<sup>2</sup> ma anche di pubbliche magistrature. La differenza tra i due tipi di compilazioni è minima, essendo analogo il loro impianto testuale. A favorire il passaggio al volgare in entrambi i casi è l'esigenza di rinnovare, ampliandole ed aggiornandole, normative risalenti al secolo XIII (se non ancora precedenti), oppure la fondazione ex novo di associazioni tra privati o di collegi e di magistrature dello Stato. Di fatto, i nuovi (nel duplice senso di: *rinnovati* o *appena compilati*) capitolari di magistrature veneziane del Trecento adottano il volgare con una regolarità che, se non è sistematica, pure li qualifica come uno dei principali canali di entrata della nuova lingua nella prassi cancelleresca veneziana. È in simili testi, più ancora che nelle deliberazioni, che il veneziano si appropria della terminologia caratteristica dell'ambito giuridico, e lo fa in genere con meri ricalchi lessicali, ma talvolta anche con traduzioni che riformulano gli originali latini, manifestando quelli che già dovevano essere nessi e locuzioni usuali della comunicazione orale nei pubblici uffici.

Alla categoria dei capitolari di magistrature in volgare si ascrivono, per il secolo XIV, vari insiemi di testi piuttosto eterogenei. Quello più anticamente rappresentato è la formula di giuramento dei capi della milizia cittadina – cioè dei comandanti delle piccole guarnigioni poste a guardia dei quartieri della città – conservata in tre redazioni volgari (più una in latino) lievemente diverse tra loro risalenti alla prima metà del Trecento.<sup>3</sup> Testi brevi costituiti da una formula di giuramento nella quale il *capocontrada* o il *capode-sena* ('capo-decina') si insedia nel proprio ruolo ed elenca gli obblighi e gli impegni relativi alle proprie mansioni. Il ricorso al volgare si spiega considerando che essi dovevano essere realmente recitati (cioè forse, almeno in alcuni casi, letti pubblicamente) da funzionari che, se pure erano capaci di leggere le formule di giuramento, verosimilmente non sarebbero stati in grado di pronunciarle in latino.<sup>4</sup>

Con i grandi capitolari – dotati di un'articolazione più complessa e di un'estensione decisamente maggiore – simili testi hanno in comune quasi solo la denominazione e

<sup>1</sup> Mi permetto di rimandare agli esempi discussi in TOMASIN, *Il volgare e la legge*, cit., pp. 27-33.

<sup>2</sup> Per le quali cfr. il recente inventario di BARBARA VANIN, PAOLO ELEUTERI, *Le mariegole della Biblioteca del Museo Correr*, Venezia, Marsilio, 2007: agli anni 1334-1335 risale il codice con gli statuti dei Varoteri (vaiai), p. 15, e all'incirca coevi (1338-1339) sono quelli dei Bottai, p. 30, e quelli («s. XIV metà») della Scuola Grande di San Marco, p. 57; tardotrecentesco anche il manoscritto con la *mariegola* dei Laneri (lanai), p. 92, recentemente edito da ANDREA MOZZATO, *La Mariegola dell'Arte della Lana di Venezia (1244-1595)*, Venezia, Comitato per la pubblicazione delle fonti relative alla Storia di Venezia, 2002.

<sup>3</sup> Le due più antiche tra esse sono edite in GINO BELLONI, MARCO POZZA, *Sei testi veneti antichi*, Roma, Jouvence, 1987, pp. 77-93.

<sup>4</sup> Se ne possono leggere in POMPEO MOLMENTI, *La storia di Venezia nella vita privata dalle origini alla caduta della Repubblica*, Bergamo, Istituto Italiano d'Arti grafiche, 1927, vol. I, pp. 507-508, e in TOMASIN, *Il volgare e la legge*, cit., pp. 302-303.

la generica funzione regolativa di un'istituzione pubblica. Di fatto, negli stessi anni nei quali un'esigenza meramente pratica – predisporre un testo adatto alla pubblica lettura in una cerimonia d'insediamento – induce a redigere (o a tradurre) in volgare capitolari come quello sopra riprodotto, altre cause determinano la stesura o la traduzione, nella stessa lingua, di grandi capitolari relativi ad alcune delle magistrature più importanti della Repubblica.

È il caso dei Camerlenghi di Comun, antico collegio preposto alla custodia della Camera, cioè della tesoreria dello Stato veneziano. Il suo capitolare venne composto molto probabilmente nel secolo XIII e quasi certamente in latino: ma, forse in occasione di una revisione e di un aggiornamento del testo, esso dovette essere tradotto in volgare, e in tal forma venne conservato negli archivi pubblici, pervenendo in un codice il cui corpo principale fu allestito con tutta probabilità tra il 1324 e il 1335.<sup>1</sup> Ad un'unica mano (A) vanno assegnate le trentuno carte pergamenee contenenti, oltre al rubricario iniziale, novantasette capitoli che descrivono, in forma di giuramento individuale (proprio come nel caso dei capitolari della milizia) i compiti e le prerogative dei membri della Camerlengaria.

Secondo una prassi che si riscontra anche per vari altri testi simili della stessa epoca (in volgare o in latino), al capitolare vero e proprio seguono varie aggiunte con norme integrative, riportate da una mano diversa (B); si tratta di testi volgari, di certo tradotti da originali latini, coincidendo con deliberazioni del Maggior consiglio e del Consiglio dei Pregadi, che all'epoca promulgavano esclusivamente *parti* in latino.

L'interesse linguistico del capitolare dei Camerlenghi di Comun è duplice. Da un lato, esso testimonia l'entrata nella scrittura volgare di una ricca terminologia giuridica e amministrativa che fino a questo momento era, a Venezia, appannaggio di testi latini (ed integra perciò, su questo versante lessicale, la documentazione più antica del dialetto veneziano, risalente ai tre decenni posti a cavallo fra Due e Trecento). Da un altro, il confronto fra le due mani – pressoché coeve – che stendono le due parti del capitolare fa emergere, per B, una lingua dai connotati leggermente diversi da quelli propriamente veneziani di A. Sono notevoli, in particolare, nel tratto steso da B: il ricorso a forme metafonetiche come *Camerlingi* (in luogo di *Camerlengi*, usato da A), *misi* (in luogo del consueto *mesi*) e affini; la sporadica chiusura di *o* tonico davanti a sequenza di *n* più consonante occlusiva in forme come *segundo*, *açungase* (il veneziano antico ha *segondo* e *açonga* - 'aggiunga', mentre forme come queste si ritrovano nei testi della località lagunare periferica di Lio Mazor<sup>2</sup>); la comparsa del participio passato femminile *tegnù* 'tenuta' in luogo di *tegnuda* (usata due volte da A). Si tratta di indizi minimi, ma bastevoli a far supporre che il copista non fosse veneziano di città, ipotesi che appare rafforzata dalla sporadica presenza di fenomeni analoghi in altri testi coevi, e che potrebbe collegarsi all'arrivo a Venezia nel corso del Trecento (ma già prima del crollo demografico che colpì la città nel secondo quarto del secolo<sup>3</sup>) di popolazione proveniente dalla Terraferma e da zone periferiche della gronda lagunare.

<sup>1</sup> Cfr. LORENZO TOMASIN, *Il Capitolare dei Camerlenghi di Comun (Venezia, circa il 1330)*, «ID», LX, 1997-1999, pp. 25-103.

<sup>2</sup> Cfr. *Atti del Podestà di Lio Mazor. Edizione critica e lessico*, a cura di Mahmoud Salem Elsheikh, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti, 1999, e LORENZO TOMASIN, *Un quaderno di conti primotrecentesco della podesteria di Lio Mazor*, negli Atti dell'incontro di studio *Le sorte delle parole, Vocabolario storico dei dialetti veneti*, Venezia, 17-19 maggio 2002, a cura di Daria Perocco, Riccardo Drusi e Piermario Vescovo, Padova, Esedra, 2004, pp. 35-44.

<sup>3</sup> Cfr. ALBERTO TENENTI, *Le «temporali calamità»*, in *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima*, vol. III, cit., pp. 27-49.



Analoga è la situazione di altri due grandi capitolari trecenteschi in volgare: quello degli Ufficiali sopra Rialto e quello dei Patroni e Provveditori all'Arsenal.

Gli Ufficiali sopra Rialto, magistratura istituita nel corso del secolo XIII come la maggior parte di quelle dedicate al controllo dei luoghi cardine della vita commerciale ed economica della Città, si dotarono di un capitolare definitivo intorno alla metà del Trecento: il codice che ne tramanda il testo fu steso da una mano verosimilmente veneziana tra il 1348 e il 1356, e integrato da altri cinque scrivani negli anni immediatamente successivi con aggiunte simili a quelle di cui si è detto per il capitolare dei Camerlenghi.<sup>1</sup> Alla più recente delle mani che si succedono nel volume, di certo trecentesca, spettano ancora una volta varie forme non propriamente veneziane, e riconducibili piuttosto alla fonomorfologia di alcuni dialetti veneti di Terraferma: è il caso dei metafonetici *signuri* 105r due volte, 106r, *illi* 105r, *multi* 105v due volte, *Advogaduri* 105v, *dui* 105v, *acusaduri* 106r, *concordivili* 107r, e soprattutto dell'articolo *ol* 106r, forma caratteristica dei volgari veneti più occidentali (padovano e veronese).<sup>2</sup>

Quanto al codice contenente il regolamento interno dei Patroni e Provveditori all'Arsenal, cioè della magistratura che sovrintendeva all'attività dei grandi cantieri navali del Comune, si tratta ancora una volta di un testo trecentesco, anche se probabilmente più tardo rispetto a quello dei Camerlenghi (il *terminus ante quem* per la parte più antica del codice è il 1377). Esso documenta con ampiezza il lessico tecnico della marineria veneziana medievale, ma offre anche ulteriori indizi circa la possibile provenienza non realtina degli scrivani che lo stesero materialmente: così, il frequente oscuramento della vocale tonica nei sostantivi in -TIONE (*reparacium* 10r, *revocacium* 29r e forme affini) è caratteristico del padovano, ma trova ancora paralleli nel dialetto di Lio Mazor, mentre si riscontra solo occasionalmente nei testi veneziani fino al primo Trecento;<sup>3</sup> e il tipico esito della terminazione -ATICU in *companasego* 11r, *cumpanasego* 12r 'companatico' compare sporadicamente nei dialetti e nella toponomastica della Terraferma, ma è decisamente raro a Venezia.<sup>4</sup>

Meno interessante, da un punto di vista linguistico, un altro testo che, pur condividendo con quelli appena citati la denominazione di «capitolare», è in realtà un ben più disordinato collettore di leggi e *consilia* relativi alla Zecca veneziana. Il cosiddetto «capitolare dale broche» (cioè 'dalle borchie', per via delle decorazioni metalliche che dovevano ornarne la legatura originale) raccolse dal 1376 e fino alla metà del Cinquecento tali provvedimenti, che già nelle annotazioni più antiche vengono sistematicamente tradotti in volgare a partire dall'originale redazione latina dei registri delle deliberazioni del Maggior consiglio e dei Pregadi. È un'ulteriore testimonianza della consuetudine, sentita ormai come normale nell'ultimo quarto del secolo XIV, di tradurre in volgare testi normativi riguardanti procedure e regolamenti delle magistrature cittadine.<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Cfr. *Il capitolare degli Ufficiali sopra Rialto*, a cura di Alessandra Princivalli e Gherardo Ortalli, Roma, La Storia, 1993.

<sup>2</sup> Su questa forma si veda NELLO BERTOLETTI, *Articolo e pronome «o» / «ol» nei volgari dell'Italia settentrionale*, «ID», LXV, 2004, pp. 9-42.

<sup>3</sup> Cfr. *Testi veneziani*, cit., p. XLII.

<sup>4</sup> Cfr. ALFREDO STUSSI, *Contributo alla conoscenza del padovano trecentesco*, in *Studies for Dante. Essays in Honor of Dante Della Terza*, a cura di Franco Fido, Rena A. Syska-Lamparska, Pamela D. Stewart, Fiesole, Cadmo, 1998, pp. 459-466: p. 463.

<sup>5</sup> Cfr. *Il "Capitolare dale broche" della Zecca di Venezia (1378-1556)*, a cura di Giorgetta Bonfiglio Dosio, Padova, Antenore, 1984.

## 4. LE PRIME PARTI IN VOLGARE

Le occasionali attestazioni del volgare nei registri delle delibere dei principali consigli veneziani già nel corso del secolo XIV sono indizio del sempre minore divario assiologico che, nella sensibilità dei cancellieri, doveva avvertirsi tra latino e volgare: cioè tra la lingua in cui tradizionalmente si redigevano, fin dalle origini, le deliberazioni consiliari, e quella che nel corso dell'età del Comune si era dimostrata in grado di tradurre perfettamente qualsiasi testo giuridico o para-giuridico, assicurando anzi per i testi di materia tecnica, commerciale e artigianale una piena aderenza al codice linguistico – e alla relativa terminologia – in uso nella vita civile ed economica della città. Così, giusto intorno ai primi anni del Quattrocento, il volgare completa il processo di ambientazione nella scrittura cancelleresca veneziana debordando dall'alveo delle scritture private, o meramente epistolari, o strettamente tecniche, e venendo impiegato per la stesura di veri e propri decreti. Di atti legislativi, cioè, che si distinguono dai precedenti «esperimenti» e dalle traduzioni dal latino per la piena e coerente assunzione del formulario e dell'impianto testuale delle *parti* in testi scritti *direttamente* in volgare.

Col termine *parti* si indicavano a Venezia le deliberazioni votate nei principali organi consiliari della Repubblica: in particolare, Maggior consiglio, Senato (ossia, come allora veniva chiamato, Consiglio dei Pregadi), Collegio, Consiglio dei Dieci e Quarantia criminale.<sup>1</sup> Si tratta di istituzioni di varie dimensioni (da quelle amplissime del *Maior consilius* dell'epoca seguente alla serrata, a quelle decisamente più ristrette dei Dieci) rese simili dalla collocazione ai vertici del sistema istituzionale veneziano e dalla competenza su settori piuttosto ampi della legislazione, oltre che dalla necessità di inserire spesso nel corpo degli atti deliberativi la trascrizione di testi accessori come quelli di cui si è detto sopra. Tali caratteri, uniti al fatto che questi consigli potevano legiferare su materie – quali il commercio o la gestione di aspetti minuti della vita quotidiana della città – per cui era indispensabile il ricorso a una terminologia intrinsecamente volgare, favorirono il passaggio alla nuova lingua. Si tratta di una trasformazione graduale che, ancora nel corso dei secoli successivi, non porterà mai a sostituire *interamente* il latino con il veneziano, ma determinerà una caratteristica convivenza delle due varietà, nessuna delle quali si sostituisce mai completamente all'altra.

Proprio in questi testi, anzi, matura quel tipico registro del veneziano che, simile per molti aspetti al volgare cancelleresco elaborato, in contemporanea o pochi decenni più tardi, in altri centri italiani, se ne distacca per una più netta conservazione dei tratti locali, ossia per un accoglimento misurato e parziale dei tratti latineggianti e toscaneggianti di cui invece abbondava la produzione di molte cancellerie italiane settentrionali.

Ecco ad esempio una *parte* approvata in Maggior consiglio nel luglio del 1401, e relativa a questioni annonarie:<sup>2</sup>

MCCCCJ die \*\*\* Julii.

Conçosia ch'el sia de necessitate a proveder sora l'oficio del formento de Terra Nuova per molte e asè raxionevol caxion,<sup>3</sup> e bench'el sia ordene che quel officiali debia tegnir le clave e avrir e serar tuti li magaçeni là hò che xe li formenti, lo qual ordene fo fato al tempo che li formenti non se gitava per gorne ançi se voltava li formenti in li magaçeni e sseravasse dentro li voltadori –

<sup>1</sup> Cfr. MARIO CARVALE, *Le istituzioni della Repubblica*, in *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima*, vol. III, cit., pp. 299-364: 349-354.

<sup>2</sup> Archivio di Stato di Venezia, *Maggior Consiglio*, Deliberazioni, reg. 21 (*Leona*), c. 124v.

<sup>3</sup> Orig. *per molte case raxionevol caxion*.

perché adesso non se pò far cusi per lo gitar zoxo li diti formenti per corna; e voiando proveder al ben e scivar ogni pericolo, e'l sia da proveder da far officiali che voia e possa durar la fadiga; e açò che questo se faça,

Andarà parte che si chomo li diti do officiali in Terra nuova ha de salario a l'anno e a raxon d'anno libr. viiiij de grossi, cussi de qua in avanti debia aver libr. dodexe de grossi a l'ano e raxion d'anno con la condition che j de li diti officiali a mexe over a dòmada chomo meio parerà ali provededori da le blave sia tegnudi de ogni dì che serà de bexogno ad avrir lor quelli magaçeni là che li parerà lavorar, e simel serar, non debiando dar le dite clave ad algun. E là lo dito official debia star,<sup>1</sup> e non se partir salvo che quando li parerà per la necessitate del disnar; a partirse debia lasar j di scrivani con j altro lo qual serà deputado per i Provededori. E può quello official diebia retornar e star fina ch'el sererà li diti magaçeni, sì che non manca ch'el dito official o veramente el dito scrivani chon quel che serà deputado per li diti Provededori sia a quello magaçen che se lavorerà de quanto el starà avertò, e scriver tute le ovre che se farà a çornada e per simel scriver lo formento là hò ch'el starà messo in li magaçeni. Veramente l'altro official debia far lo resto che serà de bexogno, sì che sempre li diti officiali per questo muodo debia adovrar l'officio, e questo soto pena de perder lo salario de quello dì ch'eli falerà e altro tanto del so'. E se acusador ne serà, habia la mitade e de l'altra mitade ai Provededori dale blave, e se acusador non serà vegna la mitade in chomun e l'altra mitade in li diti Provededori.

E per maçor execution de questo, che li diti officiali che se farà da mo' in avanti si diebia far per do man de election in Gran conseio e j<sup>a</sup> man per scrupitino, in misier consieri e cavi romangnando tutti li altri ordeni de l'officio como li çasse al presente.

Il formulario in uso per gli analoghi provvedimenti redatti in latino viene qui trasposto in volgare: il lungo – e sintatticamente complesso – preambolo introdotto da «Conçosia che» corrisponde a quelli aperti da «Cum sit», e caratterizzati da una forte incassatura sintattica. Anche la formula «Anderà parte che...», con cui inizia la parte propriamente dispositiva della legge traduce variandolo minimamente «Vadit pars quod...»; e lo stesso vale per locuzioni come «voiando proveder al ben», «soto pena de perder lo salario», «E se acusador ne serà, habia la mitade», e così via.

La terminologia non viene sempre ricalcata pedissequamente, ma adattata lessicalmente e integrata nelle strutture sintattiche proprie del veneziano. Ad esempio nella conclusione di una *parte* del settembre 1406 – come già nella redazione volgare di alcuni dei capitolari trecenteschi sopra citati – si nota, oltre a una formula tipica del linguaggio giuridico veneziano («E se conseio over capitolar sia contra sia revocado in quanto in ço»), che nella versione latina veniva di norma abbreviata già nelle *parti* trecentesche: «Et si consilium est contra et cetera»), la registrazione dei risultati dello scrutinio nella tradizionale forma latina («capta in consilio» 'approvata in consiglio', con i voti «de parte» 'favorevoli' di tutti i consiglieri, cioè senza voti «de non» 'contrari', o «non sinceri» 'astenuiti」):<sup>2</sup>

E se conseio over capitolar sia contra sia revocado quanto in ço non derogando po ma plui tosto confermando tute altre maçor stricture et pene che fosse sovra de ço. 1406 die 30 augusti capta in consilio de xl de parte omnes.

L'uso di scrivere in volgare le *parti* dei principali consigli del Comune è, per tutto il secolo xv, decisamente minoritario: ma è significativo che, a quanto pare, in nessun caso l'uso dell'una o dell'altra lingua sia motivato esplicitamente da particolari esigenze del legislatore, né giustificato con specifici accenni.

<sup>1</sup> Orig. *là lo dito official debia star là.*

<sup>2</sup> Archivio di Stato di Venezia, *Maggior Consiglio*, Deliberazioni, reg. 21 (*Leona*), c. 160r.

Che, d'altro lato, la concreta pubblicazione delle delibere rivolte alla cittadinanza, ossia di proclami e «gride» destinate al pubblico bando, avvenisse in volgare è garantito da varie testimonianze indirette; il ricorso al veneziano era poi naturale nel caso di testi come quello in cui il Consiglio dei Dieci illustra nel 1399 le condizioni contrattuali per la realizzazione di un restauro dei locali della magistratura, affidato a un «maistro Zanin Zaratin marangon» ('falegname'); testo che, come par suggerire la frase iniziale, poté forse essere impiegato come lasciapassare per accedere alle stanze del Palazzo ducale interessate dal restauro. Si tratta, a quanto sembra, del più antico atto interamente scritto in volgare registrato nei volumi delle deliberazioni dei Dieci:<sup>1</sup>

*In Christi nomine amen M CCC LXXXVIIIJ indic. octava die XXIJ Ianuarii in Veniexia.*

Sia manifesto a chi questo scritto vederà che li infrascripti cavi del conseio di X per nome de comun si è convegnudi et acordadi cum maistro Zanin Zaratin marangon ch'el dito maistro Zanin in la sala dele arme del comun deputadi per nome del dito conseio di X, la qual è in do soleri, die' desfar a so spexe tuti li casson dale arme che è in li diti soleri e quelle tole meter in ovra in lo lavorier sottoscrito là che meio el vignerà o' che plaxerà ali cavi diti di X, overamente lo li farà calar çoso intriegi a suo' spexe s'el se porà, plaquando ali diti cavi. Et in la dita sala in lo primo soler lo è tegnudo de far armeri per la longeza da un ladi e da l'altro et in la testa a man senestra intrando sì e per tal muodo che quelli se possa ben avrir, abiando per tuto le dite parte vij colti de pe' vij erti e de pe' j ÷ largi, sì che li diti colti sete no vada plu erti da tera in suso de pie' vij; veramente là che è le do fenestre de vero, el die' far solamente quelli colti che caçerà soto le dite fenestre, açò che la luse no sia occupada, e per tuto el resto dela dita sala et ancor driedo la porta a man destra intrando e soto la scala zanchada, lo die' far tanti di diti colti quanti ne porà intrar de la erteza de pe' vij e largeza de pe' j ÷, no possando andar plu erto de pie' vij da tera in suso. El vuodo che serà da là in suso lo de' investir dalo ladi del muro e de' sofitar soto li travi lo soler; veramente da erto lo è tegnudo lo dito maistro Zanin per intranbe le longeze dela dita sala, zoè da un ladi e da l'altro e da intranbe le teste, de far dal suolo infin soto la travadura per tuta la dita sala tanti armeri con li colti sovrascritti, çoè de pie' j erti e de pie' j ÷ largi, quanti in la dita ne porà intrar, lassando desoccupade le fenestre sì che le possa render la soa luse, li qual armeri sì de una sala como de l'altra die' esser fati de tole ben plagnade, sì le pavere como le partison. Apresso die' far portele ali diti armeri che averza in una portella tuti li armeri che serà sul<sup>2</sup> suolo da basso, fin che li serà erti, e de' aver li diti armeri de sopra bechi retorti e le portele sovraçade, tirando quanto se porà no guastando el lavorier a sovrazar per cadaun colto, sì ch'el dito lavorier sia bello e polido quanto se può. Siando tegnudi li diti cavi per nome de comun de dar al dito maistra Zanin tuto lo ligname che bisognerà per lo dito lavorier, e feramente et altre cose necessarie pagando sempre el dito maistro segadori de lignami necessari per lo dito lavorier e manuali e maistranza et ogn'altra spexa che caçesse per cason deli diti armeri. Veramente el dito maistra Zanin die' aver lo ligname et altri prestamenti in la camera là che suol sentar li cavi de sextier per li x. Le altre spexe speta al dito maistro Zanin. E per so pagamento de tuto el dito lavorier el qual lo hê tegnudo de fare tanto presto quanto el porà, purch'el legname sia saxonado, e conplido quello die' aver in tuto ducati octanta d'oro, no possando fir altro lavorier ch'el sovradito fin ch'el serà conplido dapuò ch'el serà comenzado, salvo se li prestamenti no li fosse dadi.

Et è da saver ch'el dito maistro Zanin die' aver per lo començar del lavorier duc. trenta d'oro per parte de pagamento, e fato plu de la mitade del dito lavorier die' aver duc. trenta, e conplido el lavorier die' aver lo resto che è ducat. vinti d'oro che è in tuto duc. octanta.

A metà fra pubblico decreto e contratto privato, un simile testo esemplifica dunque le circostanze più tipiche in cui il volgare dovette rivelarsi, per i cancellieri del Comune, lo strumento linguistico più consono alle esigenze pratiche di uffici e istituzioni operanti

<sup>1</sup> Archivio di Stato di Venezia, *Consiglio dei Dieci*, Deliberazioni miste, reg. 8, c. 58r.

<sup>2</sup> Orig. *sul*.

in un contesto civile in cui il veneziano andava acquisendo una sempre più ampia autonomia ed ampiezza d'uso, oltreché una matura ricchezza lessicale nell'ambito della terminologia tecnica e materiale: si vedano, in questo brano, termini come *colti* 'scansie', *meter in ovra* 'mettere in opera', 'approntare', *partison* 'pannelli divisori', *pavere* 'sorta di vimini', usati per ante d'armadio,<sup>1</sup> *plagnade* 'piallate', 'lisciate', *portele* 'ante', *saxonado* 'approvvigionato', *scala zanchada* 'scala con contrafforti di ferro', *sofitar* 'soffittare' (notevole per l'antichità dell'attestazione<sup>2</sup>), *soleri* 'solai', *travadura* 'trabeazione'.<sup>3</sup>

##### 5. I VOLGARIZZAMENTI DEGLI *STATUTA VENETA*

L'uso di volgarizzare gli Statuti comunali è largamente esteso in tutta l'Italia tre-quattrocentesca e anzi dà luogo, spesso, alla redazione dei primi 'monumenti' di prosa dialettale di vari centri urbani. In molti di essi la composizione di volgarizzamenti statutari è promossa dalle stesse autorità cittadine, che la demandano alle rispettive cancellerie, oppure la commissionano a singoli esperti, il cui lavoro era poi sottoposto all'approvazione e alla sanzione da parte del Comune: non è raro, anzi, soprattutto nei Comuni della Toscana e dell'Italia mediana, che simili testi vengano predisposti in vista di una pubblica consultazione in luoghi deputati.

Ben diversa la situazione veneziana, per la quale è improprio parlare dei volgarizzamenti statutari come di esempi del volgare cancelleresco, visto che la traduzione della principale fonte normativa avviene qui al di fuori degli uffici pubblici, con un'ampiezza e una spontaneità che trovano solo rari paralleli. Venezia si distingue invero da molti altri centri anche per l'assetto complessivo dell'originale testo latino delle norme: gli *Statuta veneta* promulgati nel 1242 da Iacopo Tiepolo rappresentano la rielaborazione e la sistemazione – non sempre efficacemente realizzata – di una congerie di norme statutarie predisposte da altri dogi fra i secoli XII e il XIII; il testo, disposto in cinque libri distinti per argomento generale, fu integrato in seguito da aggiunte e correzioni che in un caso (Francesco e Andrea Dandolo, 1329-1354) andarono a costituire un sesto libro addizionale, e furono proseguite ancora nei secoli seguenti, accumulandosi progressivamente e facendo degli Statuti veneziani un testo stratificato e disordinato, più ancora che in molte altre analoghe realtà italiane.<sup>4</sup>

Con tali vicende ben si accorda la vicenda dei volgarizzamenti statutari, la cui produzione inizia ai primi del secolo XIV (se non prima) ma non mostra mai caratteri di ufficialità o di promozione e controllo da parte dell'autorità pubblica. Essi sono opera di privati, ed è possibile che la loro produzione e diffusione sia iniziata nel vivace mondo mercantile in cui le necessità dell'intrapresa commerciale determinavano un alto tasso di alfabetizzazione, ma, al contempo, una limitata diffusione del latino.<sup>5</sup>

Il volgarizzamento più antico degli Statuti tiepoleschi è conservato da un codice oggi viennese (W: *Palatinus* 2613 della österreichische Nationalbibliothek) e da uno veneziano

<sup>1</sup> Cfr. GIUSEPPE BOERIO, *Dizionario del dialetto veneziano*, Cecchini, Venezia, 1856<sup>2</sup>, s.v. *pavera*: «le sue lunghe e strette foglie chiamate [in toscano] *Stiance* o *Sale*, servono per vestire i fiaschi, per far delle stoeie, ristoppare le botti ecc.».

<sup>2</sup> MANLIO CORTELAZZO, PAOLO ZOLLI, *Dizionario etimologico della lingua italiana – DELI* (2<sup>a</sup> edizione a cura di M. e M. A. Cortelazzo), Bologna, Zanichelli, 1999, riporta occorrenze a partire dal 1465.

<sup>3</sup> Tardocinquecentesche le più antiche occorrenze registrate da questo termine dal *DELI* cit. s.v. *trave*.

<sup>4</sup> Cfr. ANDREA PADOVANI, *La politica del diritto*, in *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima*, vol. II, cit., pp. 303-329.

<sup>5</sup> Si veda quanto scrive in proposito ALFREDO STUSSI, *Il mercante veneziano*, in *IDEM, Lingua, dialetto, letteratura*, Torino, Einaudi, 1993, in particolare pp. 114-115.

(V: ex Brera 99 dell'Archivio di Stato di Venezia) e risale al più tardi al primo quarto del Trecento: particolarmente interessante è il più antico – pur se non databile con precisione – testimone W, che presenta una *facies* linguistica paragonabile per molti versi a quella dei testi pratici veneziani primotrecenteschi, ma anche una cospicua quantità di arcaismi – soprattutto grafici e fonomorfolgici – che potrebbero essere indizio di una datazione ancor più alta della redazione originaria. Totale assenza di dittongamento in sillaba libera;<sup>1</sup> conservazione del dittongo *au* primario (la forma *causa* 1r, 2r, 2v ecc., non si accompagna all'allotropo *cosa*) e secondario (*paraule* 36v 'parole'); anticipo di semi-vocali in nesso consonantico in forme come *saupe* 29r, 31r o *sope* 19v 'seppe' (da *sapuit*); sincope – non consueta nel veneziano pienotrecentesco, ma sporadicamente attestata nei testi più antichi – negli infiniti verbali del tipo di *soscrivre* 9v, *defendre* 12v, *recevre* 30v, 44v, *rendre* 44v;<sup>2</sup> e quanto al lessico, impiego di termini arcaici come *venedego* 4v, 5r, 9v ecc. per 'veneziano' (e al plurale *venedisi* 8v): l'aspetto complessivo del volgarizzamento viennese fa di questo codice uno dei testimoni più genuini del veneziano antico, che un'auspicabile edizione integrale potrebbe compiutamente documentare. Eccone un breve estratto, dal capitolo iniziale del quarto libro, dedicato a testamenti ed eredità, sull'ultima volontà («deredana ordenacion») dei defunti:<sup>3</sup>

*Che lla deredana ordenacion per testamento senpre è da tignir et se breviario apparesse lo breviario se de' çurar.*

L'ultimo ordenamento senpre è da tignir quand'ello appar facto per testamento. Ma s'ello apparerà esser facto per breviario, per certo lo breviario de' esser çurado da collui o da colloro li qual alguna causa dise che lli d<e>' esser data per quello testamento. E çurerà ch'ell'è così secondo la soa consciencia, o de' esser fermado en testamento per çudegado dal doxe per çudisio delli çudisi. Questa medema causa disemo s'el testamento serà fato per notero forester che dapò lo çudesse o llo retor de quello logo eunde ello è notero per le soe letere quello notero proverà lial che en lo medemo <mo> secondo ch'è sovra dito questo testamento debia esser çurado. Ma contra lo testamento nesun breviario vaia in carta de testamento fata per nostro forester. Questa medema causa disemo quando alguna voia çurar senplo de carta o de carte: çura secondo la soa consciencia.

Per quanto riguarda la tipologia grafica e libraria, i testimoni W e V sono abbastanza simili. A conferma della loro natura di libri non ufficiali, si tratta di codici scarsamente decorati: gli unici elementi ornamentali sono costituiti da rubriche molto semplici, al pari dei capiletera (nel caso del codice viennese, tale sobrietà materiale si accompagna, tra l'altro, ad una notevole negligenza del dettato). Il testo vi è disposto in W su due colonne, in V su colonna unica, ma comunque senza alcun commento marginale. Si tratta di tipologie di fatto analoghe a quelle adottate anche nelle cancellerie veneziane coeve per i pubblici registri: su due colonne si dispongono i sobri caratteri gotici dei *Libri pactorum*; su colonna unica, con leggere spaziature in corrispondenza delle rubriche, si presentano già i più antichi registri contenenti, in ordine cronologico, le deliberazioni dei principali organi legislativi della città, come il Maggior consiglio. Ma tale analogia non sembra riflettere una comune matrice, non essendo possibile riferire alcuno dei due testimoni all'ambito della cancelleria ducale.

Oltre a quello testimoniato da W e V, si sono conservati altri quattro volgarizzamenti

<sup>1</sup> I più antichi casi di dittongamento registrati nei *Testi veneziani*, cit., pp. xxxix s., risalgono alla fine del Duecento, e manifestano una progressiva diffusione nel corso del primo quarto del secolo successivo.

<sup>2</sup> Saltuari esempi di forme simili anche nei *Testi veneziani*, cit., p. L.

<sup>3</sup> Wien, *österreichische Nationalbibliothek*, cod. *Palatinus* 2613, c. 34r.

degli Statuti tiepoleschi, uno dei quali è tramandato da due testimoni (C1: cod. 1506, ex *Commissioni*, 393, ex *Libr. A, scaff. 6, n. 35* della Biblioteca del Museo Correr di Venezia, e M1: Marc. It. VII, 373 = 7688, quest'ultimo gravemente danneggiato: ne resta solo la metà inferiore); gli altri da singoli manoscritti: C2 (cod. Cicogna 1444 del Museo Correr), M2 (cod. Marc. It. II, 93 = 4841), A (cod. *Statuto di Venezia* della sezione *Secreta* dell'Archivio di Stato di Venezia, acefalo e mutilo delle ultime carte). Si tratta, anche in questi casi, di manoscritti non riconducibili direttamente all'ambiente della cancelleria, con la sola eccezione di A, la cui pertinenza al Palazzo è suggerita, tuttavia, solo dal fatto che esso proviene da un archivio dello Stato. Se nemmeno per il testo latino originario l'editore moderno Roberto Cessi individuò alcun testimone cui potesse attribuirsi un carattere di ufficialità, lo stesso può dirsi anche dei volgarizzamenti. Così, mentre il legislatore vietava (con un decreto del 1401) l'apposizione di «pustille» al testo statutario che potessero aprire la strada all'opera dei commentatori e ad un'interpretazione dottrinale della norma, nessuna iniziativa provvedeva a mettere in circolazione un testo ufficiale, latino o volgare, degli *Statuta tiepoleschi*.<sup>1</sup>

Notevole, e relativamente precoce, poi, è la comparsa di codici che contengono sia il testo latino sia il volgarizzamento degli Statuti: tali sono C1, M1 e M2. Ma a suggerire che la diffusione di simili codici 'bilingui' fosse ampia è il fatto che proprio l'accostamento fra testo originario e traduzione volgare sarà accolto stabilmente, dalla fine del '400, nelle edizioni a stampa degli Statuti. Probabile che questo assetto testuale si spieghi con la volontà di rendere possibile la citazione dell'originario testo latino, pur in presenza di una traduzione idealmente rivolta a un pubblico di non professionisti.

Nel corso del secolo xv la produzione di volgarizzamenti degli *Statuta veneta* prosegue ma, stando alle copie superstiti, è meno intensa che nel secolo precedente: tra i manoscritti, prevalgono quelli che riportano il solo testo latino originario, e scompare il tipo che ad esso accosta la traduzione volgare. In compenso, nell'ultimo quarto del secolo, le neonate tipografie veneziane pubblicano ben due edizioni degli Statuti, in entrambi i casi con il testo volgare.

L'*editio princeps* esce presso Filippo di Pietro nel 1477 (la data del 24 aprile di quell'anno è riportata nel *colophon*) e contiene la sola redazione volgare, anonima:<sup>2</sup> in forme tipografiche classicheggianti e umanisticamente polite, quest'edizione mostra uno stato di lingua piuttosto innovativo rispetto a quello dei manoscritti tre-quattrocenteschi. Emerge qui la volontà di elaborare un volgare «illustre», depurato dai tratti più marcatamente locali e accogliente nei confronti di forme latine e toscane, specie se fonomorfologicamente convergenti, ma ancora caratterizzato da una decisa patina venezianeggiante:

Fenisse el terzo libro deli statuti. Comincia il quarto libro pur deli statuti & legge etc.

*Che la ultima ordinatione per testamento vale: & s'el è breviarario se die' zurare.*

Cap° p°.

La ultima ordinatione è da fir tegnuda quando è fata per testamento: ma se l'è facta per breviare, diessi zurar lo breviarario da quello over da quelli che dise voler alchuna cosa per si, & die' zurar che l'è cossi secondo la soa conscientia, & diesse firmar in testamento per miser lo doxe per zudegado; & cossi dixemo s'el testamento serà compido per nodar forestier, che da può el zudese over rector del luogo onde ello è nodar per soe lettre aprovarà per nodar liale, che per simile

<sup>1</sup> Cfr. TOMASIN, *Il volgare e la legge*, cit., p. 51.

<sup>2</sup> Cfr. *Indice generale degli incunaboli delle Biblioteche Italiane*, a cura del Centro Nazionale d'informazione bibliografica, vol. v, Roma, Poligrafico dello Stato, 1972, p. 280, n. 10143.

modo quello testamento facto per nodar forestier se debia zurar come è dicto: ma contra testamento non val alcun breviarior né testamento facto per nodar forestier né carta de testamento, & se alcun vorà zurar lo exemplo de alcuna carta, die' zurar secondo soa conscientia.

[eq. 4<sup>v</sup>]

Dove si noterà che i molti tratti fonomorfolo­gici locali (ad esempio l'affricata dentale di *zurar*, *zudese* ecc., la nasale palatale di *tegnuda*, la sibilante di *dise* e *dixemo*, la vocale in iato di *liale*, o ancora il pronome personale *si*, la forma verbale *die'* 'deve', il morfe­ma di participio passato in *compido*) si accompagnano a forme insieme latineggianti e toscaneggianti come *alchuna*, *alcun* e *secondo*, o alla forma anafonetica *comincia* nell'in­testazione del libro.

Simile per certi aspetti, la seconda edizione a stampa che, allestita meno di tre lustri dopo la *princeps* (1492), se ne differenzia completamente per l'impostazione generale: il volgarizzamento torna qui ad accompagnarsi al testo latino, e la messa in pagina tipografica recupera la disposizione su due colonne, la grafia gotica, la rubricatura, l'alternanza tra capitoli in latino e corrispondenti brani del volgarizzamento, tutti caratteri tipici della tradizione manoscritta più antica. Quanto al testo volgare, esso si presenta in una redazione diversa rispetto alla *princeps*: nel senso che appare come una traduzione nuova, ma in molti casi così simile a quella stampata nel 1477 da far sospettare una dipendenza da essa. Diversamente da quella anonima pubblicata da Filippo di Pietro, la seconda stampa, èdita da Dionisio Bertocchi,<sup>1</sup> indica nel *colophon* finale del volume il nome dell'autore con l'abbreviazione «Fran. Gib.», p. LXXXVIII r. (oppure «Fran. Gi. Ran.» in un altro *colophon* posto al termine di una sezione del libro, p. LXVIII r.): egli avrebbe «rivisto e tradotto» («castigavit et transutulit») l'intera opera, corredandola di rimandi interni a margine e di una raccolta di *Consulta ex authenticis extracta*, riportata al termine del volume. Il testo del privilegio di stampa, conservato all'Archivio di Stato di Venezia, riporta per esteso il nome «Franciscus Gisbertus», ma di questo personaggio non si conoscono altre notizie.<sup>2</sup> Significativo, comunque, che si tratti certamente di un privato, che si rivolge alla Signoria chiedendo un'autorizzazione analoga a quella necessaria per la pubblicazione di qualsiasi altra opera a stampa, e vedendosela accordata «suis propriis impensis et industria».<sup>3</sup> Chi sia il volgarizzatore responsabile di questa edizione; se ad esso vada attribuito anche il testo pubblicato nel 1477, e rimaneggiato in occasione della seconda stampa (ipotesi improbabile); o se invece la *princeps* vada assegnata ad un altro autore, la cui traduzione sarebbe stato almeno parzialmente utilizzata dal Gisbertus: sono tutte questioni aperte. Ecco uno *specimen* corrispondente a quello sopra citato del manoscritto e dell'edizione di Filippo di Pietro (riportiamo sia il testo volgare sia quello latino):

Comincia il quarto libro.

*Che l'ultima ordination per testamento se die' osservare. Et se per breviarior l'apparerà, el breviarior se die' zurare.*

*Capitulo primo.*

L'ultima ordination sempre se die' osservare quando l'apparerà per testamento esser facta. Ma se per breviarior l'apparerà facta, quel breviarior die' esser zurado da colui, over quelli chi dice over dicono dovere havere da quel testamento alcuna cosa. Et zurarà over zurarano che cussi sia

<sup>1</sup> Ivi, p. 280, n. 10144.

<sup>2</sup> Il nome «Francesco Gilberto» che si legge ivi, p. 280, deriva certamente da EMANUELE ANTONIO CICONA, *Saggio di bibliografia veneziana*, Venezia, 1847, p. 175, n. 1207, che probabilmente lo trae – deformandolo – dal testo del privilegio di stampa.

<sup>3</sup> Archivio di Stato di Venezia, *Collegio*, Notatori, reg. 14, c. 69v, 21 agosto 1492.



segundo la sua conscientia. Et questo die' nel testamento per iudicio dei zudesi da miser lo Dose per lo zudigado esser firmado. Questo midemo dicemo s'el testamento serà facto per nodaro forestier, che dapoi ch'el zudese, over rector de quello logo donde che è el nodaro per sue littere haverà approvato esso nodaro esser legale, in simil modo se die' questo<sup>1</sup> testamento zurare come è supradicto. Ma contra el testamento niun breviarario vaglia ni cartha de testamento facta per nodaro forastiero. Il simile dicemo quando alcun vorà zurar lo exemplo dela cartha, over dele carthe: ch'el zuri segundo la sua conscientia.

Incipit liber quartus.

*Quod ultima ordinatio per testamentum tenenda est. Et si per breviarium apparuerit debet breviarium iurari.*

*Capitulus primus.*

Ultima ordinatio semper tenenda est: cum per testamentum apparuerit facta. Si autem per breviarium facta apparuerit, debet utique breviarium iurari ab eo vel ab eis, qui aliquid sibi deberi ex illo testamento dicit vel dicunt; et iurabit vel iurabunt quod sic est secundum conscientiam suam. Et debet in testamento iudicio iudicum a duce per iudicatum firmari. Idem dicimus si testamentum factum sit per notarium forinsecum: ut postquam iudex vel rector illius loci unde est notarius per litteras suas ipsum notarium legalem approbaverit; eodem modo istud testamentum debeat iurari: sicut super dictum est. Contra testamentum autem nullum breviarium valeat; nec carta testamentum per notarium forinsecum facta. Idem dicimus cum aliquis iurare voluerit exemplum carte vel cartularum iuret secundum conscientiam suam.

[xxx r]

Nel volgarizzamento del 1492, gli elementi linguistici locali non spariscono, anzi in alcuni casi sono lievemente accentuati rispetto alla *princeps*: limitatamente al breve segmento qui riportato, basti notare la forma *segondo* in luogo di *secondo* della prima stampa, o l'uso della forma *midemo* 'medesimo', assente nel testo precedente. Differenze minime, che tuttavia contribuiscono a fissare, proprio con l'edizione del 1492, un testo e un assetto linguistico «veneziano illustre» destinati ad essere ripresi, quasi senza modifiche, dalla serie di successive edizioni degli Statuti (almeno una ventina), che si susseguono lungo quasi due secoli e mezzo venendo progressivamente arricchite dalle aggiunte e correzioni riportate a più riprese sull'antica compilazione tiepolesca (e dandolea), fino all'ultima edizione del 1729. Se a partire dalla metà del Seicento il testo viene finalmente pubblicato dall'editore Pinelli «stampatore ducale» e acquista dunque un carattere di piena ufficialità, in un simile *iter* si manifesta il passaggio del volgarizzamento tardo-quattrocentesco da iniziativa privata a testo istituzionale.

#### 6. LA PRODUZIONE CANCELLERESCA NEL QUADRO STORICO-LINGUISTICO CITTADINO

Il rapportarsi – sempre più tendenzialmente paritario, fra Tre e Quattrocento – di latino e volgare; l'apparente indifferenza dell'autorità pubblica per una esplicita promozione, o al contrario per una limitazione nell'uso della nuova lingua nella prassi cancelleresca; l'intrecciarsi tra quest'ultima e la libera iniziativa di privati nel «trattamento» linguistico dei testi giuridici e infine la formazione, nello stesso arco di tempo, di un peculiare registro «illustre» che finisce per caratterizzare il volgare degli atti pubblici veneziani nel corso del secolo xv: tutti questi fattori si collegano indubbiamente a peculiarità sociali e linguistiche della storia veneziana. Il volgare veneziano del tardo medioevo è una varietà così ampiamente impiegata in forma scritta da dare luogo alla produzione di testi

<sup>1</sup> Orig. *quelsto*.

della più diversa natura e – come si è visto nel caso dei capitolari delle magistrature – addirittura da lasciar scorgere nella documentazione superstita le tracce delle microvarietà locali di Venezia e dei suoi immediati dintorni. Un tale quadro supera per ricchezza e complessità quello di qualsiasi altro centro dell'Italia settentrionale coeva, trovando termini di confronto adeguati solo in Toscana, se non esclusivamente a Firenze.

Il volgare cancelleresco, ossia illustre, elaborato, con tratti di sempre maggiore peculiarità, nel corso del periodo fin qui descritto, si accompagna a Venezia a un buon numero di altri registri, corrispondenti ad ambiti d'uso scritto che vanno dalla traduzione di testi sacri<sup>1</sup> alla letteratura didattica e morale, da quella dei primi imitatori di Dante e di Petrarca alla prosa d'argomento religioso,<sup>2</sup> dalla cronachistica<sup>3</sup> al settore, ancora poco esplorato, della trattatistica tecnica (marinaresca e mercantile, ad esempio).<sup>4</sup>

Per ciascuno di questi generi, il veneziano si misurava con diversi modelli linguistici ed era dunque soggetto a distinti influssi: se il prestigio del toscano risultava ovviamente determinante nel campo della produzione letteraria, nei Vangeli tardotrecenteschi tramandati dal ms. I 3 (4889) della Biblioteca Marciana è stata persuasivamente dimostrata la dipendenza da modelli francesi, che lascia non poche tracce nella stessa veste linguistica dei testi. Ancora, influssi del greco e delle lingue del Mediterraneo orientale agivano profondamente, soprattutto per il lessico, sul linguaggio del commercio, della marineria e della tecnica. Su tutte, poi, l'influenza del latino era dominante in ogni genere della produzione scritta, e particolarmente forte, come si è visto, proprio in quella d'ambito notarile e cancelleresco.

Ricco e frastagliato grazie a tali molteplici suggestioni culturali, il volgare sembra svilupparsi a Venezia fra tardo medioevo e prima età moderna non, come altrove avveniva negli stessi anni, per effetto di specifiche politiche linguistiche promosse dall'autorità, ma per un concorso di stimoli e di tendenze provenienti dai diversi settori della società cittadina. Un confronto con la situazione milanese dei primi del Quattrocento, ad esempio, fa emergere la differenza tra la promozione del toscano come modello di prestigio, perseguita apertamente dalle signorie viscontea e sforzesca e l'ascesa, in forme completamente diverse, dello stesso modello all'interno della classe dirigente dello Stato Veneto.<sup>5</sup>

Se proprio da Venezia, ai primi del Cinquecento, sorgerà la più ampia e organica iniziativa di affermazione di una lingua letteraria sovraregionale a base toscana, ciò avverrà in un clima ben diverso da quello milanese, e si riverbererà in forme peculiari sulla stessa produzione della cancelleria veneziana. L'evoluzione del volgare giuridico veneto dal modello veneziano illustre elaborato ai primi del Quattrocento ad un italiano letterario intriso di elementi locali, riguarda una fase cronologicamente posteriore a quella di cui ci occupiamo qui, ma appare perfettamente coerente con le premesse, già due-trecentesche, di questo sviluppo.

<sup>1</sup> Si veda la recente edizione dei *Vangeli in antico veneziano – ms. Marciano it. I 3 (4889)*, a cura di Francesca Gambino, Padova, Antenore, 2007.

<sup>2</sup> Per una panoramica della letteratura veneziana due-trecentesca, cfr. STUSSI, *Medioevo volgare*, cit., in particolare pp. 39-44, 52-53, e ancora IDEM, *La letteratura in dialetto nel Veneto*, in IDEM, *Lingua, dialetto, letteratura*, cit., pp. 63-106: 70-72.

<sup>3</sup> Cfr. TOMASIN, *Il volgare e la legge* cit., pp. 102-105.

<sup>4</sup> Cfr. ad esempio i testi editi dal Comitato per la pubblicazione delle Fonti relative alla storia di Venezia: *Zibaldone da Canal* cit., *Ragioni antiche spettanti all'arte del mare et fabbriche de vasselli. Manoscritto nautico del sec. xv*, a cura di Giorgetta Bonfiglio Dosio, Venezia, Comitato per la pubblicazione delle fonti relative alla storia di Venezia, 1987; *Raxion de' marineri. Taccuino nautico del xv secolo*, a cura di Annalisa Conterio, Venezia, Comitato per la pubblicazione delle fonti relative alla storia di Venezia, 1991.

<sup>5</sup> Cfr. TOMASIN, *Il volgare e la legge*, cit., pp. 106-108.

7. UN CONFRONTO CON LE ALTRE CANCELLERIE VENETE  
DEL TRE E QUATTROCENTO

Scontati tratti di somiglianza e notevoli elementi distintivi emergono da un confronto tra l'uso del volgare nella cancelleria veneziana tardomedievale e quello documentabile per le cancellerie comunali – o signorili – del Veneto di Terraferma della stessa epoca.

Tuttavia, la notevole differenza tra gli apparati istituzionali veneziani e quelli degli ordinamenti comunali e signorili dell'Entroterra costituisce già di per sé una causa di notevole disomogeneità tra la documentazione della città lagunare da un lato e quella delle altre città venete da un altro. Il dato più rilevante riguarda l'estrema povertà e dei tipi testuali attestati (o conservati) in Terraferma in rapporto all'ampiezza e alla varietà dei documenti veneziani.

Quasi completamente dispersa è, ad esempio, la documentazione relativa alla cancelleria padovana dei Carraresi, il cui unico superstite di qualche consistenza è il cosiddetto Copialettere carrarese oggi conservato alla Biblioteca Marciana (fu infatti prelevato dai Veneziani all'atto della conquista di Padova), documento della scrittura cancellerica epistolare dell'ultimo anno (1402-1403) di quella dominazione. L'alternanza tra volgare e latino appare in questo codice condizionata da criteri analoghi a quelli della documentazione veneziana, e la lingua delle missive dei funzionari carraresi complessivamente simile a quella di altre cancellerie norditaliane del secolo XIV: risultante, quindi, da una fusione tra elementi fonomorfologici locali e tratti di koiné (cioè settentrionali ma non propriamente padovani), con un forte influsso del latino cancelleresco. L'ambito tematicamente limitato del Copialettere carrarese non consente, per il resto, di misurare l'ampiezza e la varietà d'usi del volgare nella corte padovana, anche se informazioni indirette a tal proposito giungono da altre fonti, quali le gride tardotrecentesche del cod. 617 della Biblioteca comunale di Treviso, edite da Giuseppe Liberali (la dominazione padovana su Treviso si protrasse dal 1384 al 1388),<sup>1</sup> o gli analoghi testi conservati nell'archivio comunale di Conegliano e relativi alla dominazione padovana su quella zona, pubblicati da Vincenzo Crescini.<sup>2</sup> Il genere della *grida*, sostanzialmente analogo a quello delle deliberazioni veneziane, se ne discosta un poco in quanto è dichiaratamente funzionale alla pubblica diffusione (cioè, si presume, lettura da parte di pubblici incaricati): pressoché assente a Venezia, esso è ben documentato nelle città dell'Entroterra, dove costituisce uno dei generi in cui più frequente è l'impiego del volgare.

Relativamente alla dominazione carrarese, altri esempi di questo tipo di testo si rintracciano a Belluno, nel cui Archivio storico comunale è conservato un *Liber provisionum* relativo appunto agli anni della sottomissione di «Cividal» (antico nome della città) ai Carraresi. Eccone uno specimen:<sup>3</sup>

*M<sup>o</sup> III<sup>c</sup> XXXVJ indictione VIII<sup>a</sup> die lune XVII<sup>o</sup> iunii proclamatum fuit ex parte dupni Francisci de Cararia [...].*

Primo che nesuna moneda d'ariento no se debia usar né spendar en sul teren de Cividal per terer né per forester nesum se non de quela moneda che fa batre el nostro signor [de] Padoa, la qual

<sup>1</sup> GIUSEPPE LIBERALI, *La dominazione carrarese in Treviso*, Padova, Cedam, 1935, in particolare pp. 180-181.

<sup>2</sup> VITTORIO CRESCINI, *Documenti padovani del periodo carrarese*, «Atti del R. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti», LXVI, 1906-1907, pp. 611-623.

<sup>3</sup> Archivio Storico del Comune di Belluno, Fondo Museo, Libro delle provvisioni della comunità di Cividal di Belluno, libro A (1378-89), n. 64, c. 220r.

moneda si è usà per tuto el so destreto se no da questo di enfina infina die vj fata la dita crida, e s'el se catasse chi contra faesse al dito ordine perderave quelle monede e perdereva s. xx per ll.

(...)

Ancora che negun terer né forester no olse comprar né vendre en grosso né a minù drapi de neguna raxon sul teren de Civald e de Feltre en pena de perder iy dicti drapi, salvo se iy no fosse drapi fati en Padoa o en Tervixo o en Feltro o en Cividalle o en iy distreti de dicte terre <del nostro> da questo di enfina di vj facta la crida.

Ancora s'el fosse algun terror o forester che avexe drapi d'alguna raxon foresteri si debia mostrare e dargi per scripto e fato questo iy predicti drapi possa scavaçar e vendre su iy dicti destriti a tut'el so bon plaxer.

Notevole il fatto che in questo testo manchino quasi completamente sia i tratti fonomorfológicos più tipici del volgare locale, cioè bellunese,<sup>1</sup> sia quelli propri del volgare padovano: vi si manifesta una lingua di koiné assai meno caratterizzata rispetto a quella in uso, negli stessi anni, in cancellerie come quella veneziana o, per restare al Veneto, quella veronese.

Ben nota, grazie agli studi storici di Gian Maria Varanini<sup>2</sup> e a quelli propriamente storico-linguistici di Nello Bertoletti,<sup>3</sup> è la situazione della cancelleria degli Scaligeri. Lungo tutto l'arco della loro signoria, che si conclude nel 1387, il volgare è sistematicamente impiegato nella redazione delle suppliche rivolte da privati cittadini ai signori della Scala: si tratta dunque di testi prodotti al di fuori della cancelleria, per i quali «il tramite notarile, pur ipotizzabile in alcuni casi, non sarà stato sempre presente»,<sup>4</sup> ma destinati a confluire nei registri signorili quando il contenuto delle petizioni venisse accolto e desse luogo a delibere (redatte generalmente in latino). La distruzione pressoché completa degli archivi scaligeri ha fatto sì che simili documenti siano stati tramandati «non *in* registri della cancelleria o delle “fattorie” scaligere (...), ma *in* singole pergamene o *in* registri conservati nei fondi archivistici dei singoli beneficiari (archivi privati, ecclesiastici o di corporazioni), recanti documenti notarili che della supplica o della grida riassumono l'*iter*».<sup>5</sup> Se, tuttavia, nel caso delle suppliche a impiegare il volgare non è direttamente il personale della cancelleria, diverso è, ancora, il caso delle *gride* come quelle sul vino del 1366 o quella sul Mercato del Foro del 1377, edite da Bertoletti: testi prodotti appunto da notai e cancellieri *in nome* della Signoria.

Analogamente a quanto accade per Padova, documenti simili a quelli veronesi provengono dalla principale città sottoposta, a partire dal 1311, alla Signoria scaligera, cioè Vicenza. La conservazione, per questo centro, di buona parte dell'archivio del locale Collegio dei notai (presso l'Archivio di Stato) e di un intero registro cancelleresco cittadino (presso la Biblioteca civica Bertoliana) fa qui riemergere tipi testuali pressoché identici a quelli attestati a Verona, ma conservati nei registri originali. Ecco dunque una supplica del notaio Catelan ai signori di Verona, del 27 ottobre 1376:<sup>6</sup>

Ay magnifici e possenti Signori meser Bertholame' e meserr Anthonio fradeli dala Scala, ec.

<sup>1</sup> Su cui si veda NELLO BERTOLETTI, *Testi in volgare bellunese del Trecento e dell'inizio del Quattrocento*, «LeS», XLI/1 (2006), pp. 3-26.

<sup>2</sup> Cfr. GIAN MARIA VARANINI, «Al magnifico e possente signoro». *Suppliche ai signori trecenteschi italiani fra cancelleria e corte: l'esempio scaligero*, in *Suppliche e «gravamina». Politica, amministrazione, giustizia in Europa (sec. XIV-XVIII)*, a cura di Cecilia Nubola e Andreas Würzler, Bologna, il Mulino, 2002, pp. 65-106.

<sup>3</sup> Cfr. NELLO BERTOLETTI, *Testi veronesi dell'età scaligera*, Padova, Esedra, 2005.

<sup>4</sup> Cfr. BERTOLETTI, *Testi veronesi*, cit., p. 12.

<sup>5</sup> Ivi, p. 13.

<sup>6</sup> Archivio di Stato di Vicenza, Collegio dei Notai, reg. 33, c. 80r.

Notifica Catelan noaro condam de Viçenço noaro di Recorçiti da Verona e habita en la vostra çità de Vicença, ça è viij anni, vostro fidel serviro e sempre è stà dela bona memoria del magnifico vostro pare meserr Cansegnoro, so pare e luye tuti soy fradeli e parenti, che l'è vero ch'el dito Catelan sia voiù peçor<sup>1</sup> fiade entrar en lo colegio osia fraia di noari de Vicença e si è stà xaminà per li Gastaldi e Xaminauri dela dita fraia e per la gracia de Dio ello è trovà suficiente de scrittura e de gremega, ma çerti Statuti deladita fraia g'è encontra, sì che i Gastaldi e Conseieri dela dita fraia no lo sa recevro per li diti soy Statuti, salvo se la gratia dela Magnificencia vostra no se ge enterponesse per asolucion di diti Statuti. Emperçò demanda misericordia e gracia el dito Catelan che la Magnificencia vostra se degno far scrivro da parte vostra ay Gastaldi e Conseglieri dela dita fraia che illi debia recevro el dito Catelan en la dita fraia almen en la ultima vacaura, no contrastagando alcuni Statuti né ordenamenti dela dita fraia açoch'ello se possa.

E il testo di una grida sul porto d'armi «redatta e trascritta» («scripsi et registravi») dal notaio vicentino Francesco di Luciano Paganini, attivo a Verona, e da lui trasmessa alla città berica:<sup>2</sup>

... *Tenor vero cridationis talis est:*

¶ Primo, che da mo enançi nesuna persona onse né presuma portare per lo vexentino destreto alguna lança over lançon osia speo soto pena de c s. de piçoli per zaschauna de quelle arme e per zaschauna fià ch'el fisse trovà portarle. E che licitamentre ogni altra arma zaschaun per lo dicto destreto possa portare sença alguna pena domentre ch'el no faça ençuria a alguna persona, sapiando che s'el fesse ençuria a alguna persona de quelle arme le qualle l'avesse habue al tempo de quella ençuria, ello firà condanà secondo i modi che se usa dachiendrio.

Notevole, nel primo di questi testi, l'adozione, da parte dello scrivente (vicentino), non solo di singoli termini, ma anche di caratteri fonomorfolologici tipici del veronese, come *-o* finale in luogo di *-e* (ad esempio negli infiniti *recevro* e *scrivro*), per i quali non vi è riscontro in coevi testi berici di ambito privato. Si assiste dunque al recepimento del volgare della città dominante, e alla riproposizione dei medesimi tipi documentari attestati nella sua cancelleria. E si conferma, nel quadro di un confronto con la produzione documentaria veneziana, una chiara correlazione fra complessità dell'apparato istituzionale e burocratico e ampiezza della documentazione in volgare. Dato tanto più rilevante se si pensa alla notevole antichità e varietà dell'uso della lingua locale nella Verona tardomedievale: di certo, la città veneta che, dopo Venezia, può contare sulle più ricche e cronologicamente alte attestazioni del volgare cittadino, sia in testi letterari sia in testi pratici.

<sup>1</sup> peçor] probabilmente si tratta di un errore in luogo di plusor, o sim.

<sup>2</sup> Archivio Comunale presso la Biblioteca Bertoliana di Vicenza, b. 777, c. 41v.